



Raccomandazione del Consiglio sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale

Traduzione non ufficiale



**Strumenti giuridici
dell'OCSE**

Il presente documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Riproduce uno strumento giuridico dell'OCSE e può contenere materiale supplementare. Le opinioni espresse e le conclusioni raggiunte nel presente documento non corrispondono necessariamente a quelle dei governi dei Paesi membri dell'OCSE.

Il presente documento, così come tutti i dati e tutte le mappe geografiche che esso comprende, non pregiudica lo status o la sovranità su ogni territorio, con riferimento alla delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e alla denominazione di ogni territorio, città o area.

Per accedere ai testi ufficiali e aggiornati degli strumenti giuridici dell'OCSE, nonché alle relative informazioni, consultare il compendio degli strumenti giuridici dell'OCSE all'indirizzo: <http://legalinstruments.oecd.org>.

Si prega di citare il presente documento come:

OECD, *Raccomandazione del Consiglio sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale*,

Serie: Strumenti giuridici dell'OCSE

Foto: © metamorworks / Shutterstock

© OECD 2022

Questo documento è fornito gratuitamente. Può essere riprodotto e distribuito gratuitamente senza richiedere ulteriori permessi, purché non venga alterato in alcun modo. Non può essere venduto.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale. Sebbene sia stato assicurato il massimo impegno per garantire la corrispondenza con i testi originali, le uniche versioni ufficiali sono i testi in lingua inglese e francese disponibili sul sito web dell'OCSE : <https://legalinstruments.oecd.org>.

Contesto

La Raccomandazione sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale (di seguito la "Raccomandazione") è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale il 10 giugno 2022 su proposta del Comitato per le politiche ambientali (EPOC). Essa riunisce un insieme coerente di disposizioni volte a sostenere i Paesi membri e non membri che vi hanno aderito (di seguito gli "Aderenti") per migliorare l'informazione e la rendicontazione in materia ambientale lungo l'intera catena dell'informazione e per fornire al pubblico, ai decisori politici e alle autorità informazioni sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile oggettive, affidabili, pertinenti per l'elaborazione di politiche e accessibili.

La Raccomandazione consolida, aggiorna e sostituisce tre Raccomandazioni precedenti adottate dall'OCSE rispettivamente nel 1979, nel 1991 e nel 1998: la Raccomandazione relativa ai rapporti sullo stato dell'ambiente [[OECD/LEGAL/0170](#)]; la Raccomandazione sugli indicatori e le informazioni ambientali [[OECD/LEGAL/0257](#)]; e la Raccomandazione sull'informazione in materia di ambiente [[OECD/LEGAL/0296](#)]. Essa elimina inutili ridondanze e tiene conto (i) degli sviluppi delle richieste di informazione in materia ambientale nei Paesi e a livello internazionale, (ii) della comparsa di nuovi strumenti informativi e fonti di dati e (iii) degli sviluppi del lavoro dell'OCSE su questo fronte.

Il lavoro dell'OCSE sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale

L'informazione e la rendicontazione in materia ambientale costituiscono due pilastri fondamentali del lavoro e delle norme dell'OCSE sull'ambiente. Esse forniscono la base fattuale per il lavoro sulle politiche ambientali, l'integrazione delle politiche, la crescita verde, lo sviluppo sostenibile e la valutazione delle performance ambientali.

Fin dalla nascita del Comitato per l'ambiente nel 1970 e dall'adozione della prima Raccomandazione e delle prime norme internazionali sulla rendicontazione ambientale nel 1979, l'OCSE lavora con i Paesi membri e i partner per migliorare l'informazione in materia ambientale e garantire un accesso adeguato a quest'ultima. L'Organizzazione ha introdotto la rendicontazione internazionale sullo stato dell'ambiente e l'uso di quadri concettuali comuni negli anni Settanta, l'armonizzazione e la pubblicazione di dati ambientali a livello internazionale negli anni Ottanta, indicatori ambientali negli anni Novanta e indicatori di crescita verde nella prima decade degli anni Duemila. Ha inoltre fornito un forum per lo scambio di esperienze e l'orientamento delle azioni nazionali, con una particolare attenzione rivolta all'efficacia in termini di costi e pertinenza ai fini delle politiche dei sistemi informativi, allo sviluppo e all'uso dei nuovi strumenti di monitoraggio e rendicontazione, all'integrazione dei dati da fonti diverse e alla comunicazione, all'uso e all'interpretazione degli indicatori.

Dagli anni Duemila, il lavoro dell'OCSE si è esteso fino a includere il calcolo dei flussi di materiali (si vedano anche [OECD/LEGAL/0324](#) e [OECD/LEGAL/0358](#)); indicatori per il monitoraggio del progresso verso la crescita verde (un elemento chiave della strategia di crescita verde dell'OCSE); la misurazione delle disuguaglianze; il monitoraggio delle implicazioni ambientali della domanda finale (impronte).

L'attività in relazione alla contabilità economico-ambientale e agli strumenti per le politiche in questo settore ha acquisito slancio ed è stato avviato un lavoro per monitorare questioni ambientali trasversali come il cambiamento climatico, la biodiversità, l'efficienza delle risorse e l'economia circolare.

Man mano che le questioni ambientali acquisiscono peso nell'agenda delle politiche cresce la richiesta di informazioni affidabili e comparabili in materia ambientale. Tuttavia, i dati mancanti e i problemi relativi alla qualità sono ancora numerosi; le informazioni pubbliche sull'ambiente non sono sempre accessibili e aggiornate. Ciò rappresenta un ostacolo all'attuazione di politiche efficaci in materia ambientale, economica e di sviluppo sostenibile e comporta pertanto la necessità di maggiori sforzi a livello sia nazionale che internazionale per migliorare la portata e la qualità dei dati, degli indicatori e della contabilità ambientali, nonché dei relativi sistemi informativi. Pertanto, sebbene la maggior parte delle disposizioni delle tre Raccomandazioni originarie siano ancora pertinenti, è stato necessario aggiornarle e rafforzarle.

Processo di elaborazione della Raccomandazione

La Raccomandazione è stata elaborata con il sostegno di un piccolo gruppo di esperti composto da delegati del Gruppo di lavoro sull'informazione ambientale (WPEI) e del Gruppo di lavoro sulle performance ambientali (WPEP). Il processo di consultazione ha coinvolto il Comitato per le politiche ambientali, il Gruppo di lavoro sull'informazione ambientale e il Comitato statistico (CSSP).

Ambito di applicazione della Raccomandazione

La Raccomandazione richiede un approccio completo all'informazione e alla rendicontazione in materia ambientale, che tenga conto di tutte le fasi della catena dell'informazione. Non definisce le informazioni in materia ambientale per consentire agli Aderenti una certa flessibilità nelle loro azioni rispettive sulla base del contesto nazionale. Tuttavia, il suo ambito di applicazione riflette il modo in cui queste informazioni sono state definite grazie al lavoro dell'OCSE fin dagli anni Settanta.

Ambito di applicazione del termine "informazione in materia ambientale"

Ai fini della presente Raccomandazione, il termine "informazione in materia ambientale" si riferisce a tutte le informazioni sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Copre le varie dimensioni del modello pressione-stato-risposta, tra cui:

- le pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione di inquinanti e di altri residui e dall'uso inefficiente delle risorse naturali, nonché dai fattori che ne sono la causa, ad esempio le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente.
- lo stato dell'ambiente, come le condizioni e i rischi ambientali, e lo stato delle risorse naturali, nonché il loro impatto sulla salute e sul benessere degli individui.
- le risposte sociali, tra cui le politiche, i progetti, i programmi, le azioni e i comportamenti che incidono o possono incidere sull'ambiente.

Copre l'intera catena dell'informazione, dalla richiesta alla fornitura di informazioni, compresi la produzione di informazioni tramite monitoraggio, la raccolta e modellazione dei dati e altri strumenti, la rendicontazione, l'utilizzo e la diffusione di informazioni, la cooperazione internazionale, accordi istituzionali, quadri giuridici e finanziamenti.

Copre tutti i tipi e le forme di informazione, tra cui il sapere scientifico, le statistiche, i conti, gli indicatori e altri tipi di informazione e strumenti correlati.

I principi generali sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale

La Raccomandazione definisce i principi generali sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale e fornisce indicazioni sul modo in cui i governi possono rafforzare le loro azioni in questo settore.

- Chiede un miglioramento in termini di qualità, documentazione e pertinenza ai fini delle politiche dei dati, delle statistiche e degli indicatori relativi all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, nonché delle relative variabili economiche;
- Chiede di attuare un Sistema di contabilità economico-ambientale (SEEA) e di sviluppare e utilizzare una serie di indicatori affidabili per misurare le performance ambientali e il progresso verso lo sviluppo sostenibile, nonché per integrare il processo decisionale in materia ambientale ed economica.
- Chiede di instaurare meccanismi di rendicontazione efficaci per fornire al pubblico, ai decisori politici e alle autorità informazioni sulle condizioni e i problemi relativi all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Invita, inoltre, ad aumentare la disponibilità pubblica delle informazioni in materia ambientale in possesso delle autorità pubbliche e di assicurarne un'adeguata diffusione e un accesso tempestivo e facile.
- Chiede di creare quadri giuridici, istituzionali e di governance dei dati coerenti e più forti e di garantire che risorse umane, finanziarie e tecniche siano disponibili per la produzione e la diffusione dei dati e delle statistiche sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

La Raccomandazione si rivolge direttamente ai governi e riconosce allo stesso tempo il ruolo crescente delle parti interessate (imprese, ONG ambientali, altri gruppi) in quanto produttori e comunicatori di dati sull'ambiente, nonché la necessità di assicurare una maggiore coerenza tra la rendicontazione ufficiale nazionale e quella non governativa. Incoraggia, inoltre, le parti interessate, in particolare quelle del settore privato, a diffondere e seguire la Raccomandazione nel loro approccio all'informazione e alla rendicontazione in materia ambientale.

Tappe successive

La Raccomandazione è accompagnata da un piano d'azione che permette all'OCSE, attraverso il Comitato per le politiche ambientali (EPOC) e il Gruppo di lavoro sull'informazione ambientale (WPEI), di rafforzare il lavoro sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale e di mantenere un nucleo di informazioni comparabili sull'ambiente che includano dati, indicatori e contabilità per gli Aderenti.

Per sostenere gli Aderenti nell'attuazione della Raccomandazione, il WPEI creerà un forum di condivisione di buone pratiche e innovazioni. Esso svilupperà, inoltre, uno strumentario di attuazione basato sulla lunga esperienza dell'OCSE nell'ambito dell'informazione in materia ambientale e sugli insegnamenti tratti dall'analisi delle performance ambientali dei Paesi.

Si incoraggiano gli Aderenti a far tradurre la Raccomandazione nella lingua nazionale del loro Paese.

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5 ter) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

CONSIDERANDO il lavoro dell'OCSE sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale fin dall'adozione della prima norma internazionale in materia nel 1979, nonché l'esperienza e le buone pratiche che sono emerse dall'attuazione della Raccomandazione del Consiglio relativa ai rapporti sullo stato dell'ambiente [[OECD/LEGAL/0170](#)]; la Raccomandazione sugli indicatori e le informazioni ambientali [[OECD/LEGAL/0257](#)]; e la Raccomandazione sull'informazione in materia di ambiente [[OECD/LEGAL/0296](#)], aggiornate e sostituite dalla presente Raccomandazione;

VISTE le norme sviluppate dall'OCSE nell'ambito dei registri sugli incidenti chimici, le emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), dei flussi di materiale, della produttività delle risorse, delle buone pratiche statistiche, del governo aperto, nonché dell'accesso e della condivisione dei dati;

VISTI gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ([A/RES/70/1](#));

VISTI il lavoro e le norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), riguardanti in particolare l'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

RICONOSCENDO il lavoro internazionale circa l'attuazione del Sistema di contabilità economico-ambientale (comunemente indicato come SEEA);

RICONOSCENDO il lavoro dell'OCSE sull'informazione e gli indicatori in materia ambientale e sulle valutazioni delle performance ambientali e la necessità che esso rivela di un ulteriore progresso nello sviluppo, nell'uso e nella diffusione di dati e indicatori ambientali, nonché nel monitoraggio e nella rendicontazione per consentire ai decisori politici un confronto internazionale efficace.

CONSIDERANDO la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale;

CONSIDERANDO la necessità di integrare pienamente le politiche e i processi decisionali in materia ambientale ed economica, nonché la necessità di integrare pienamente le considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nei processi decisionali;

SOTTOLINEANDO l'importanza delle relazioni tra le pressioni sull'ambiente generate dalle attività umane, le condizioni ambientali, lo stato delle risorse naturali, la qualità della vita umana e il benessere;

RICONOSCENDO la necessità di una migliore conoscenza dello stato dell'ambiente e dei suoi cambiamenti nel tempo per valutare meglio i risultati delle azioni passate e la necessità di un'informazione di qualità in materia ambientale per sostenere lo sviluppo, l'armonizzazione e l'attuazione di politiche sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e per integrare le considerazioni ambientali nei processi decisionali.

CONSIDERANDO che la trasparenza e l'apertura dell'informazione e l'ampia disponibilità e la tempestiva diffusione di informazioni pubbliche sulle questioni ambientali favoriscono i) politiche più vantaggiose sul piano economico, ii) maggiore responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate coinvolte e iii) maggiore consapevolezza e partecipazione a livello collettivo; e che la consapevolezza collettiva sulle condizioni e i rischi ambientali è essenziale per proteggere la salute umana e l'ambiente;

CONSIDERANDO la necessità di sviluppare, scambiare e diffondere ulteriormente dati sull'ambiente comparabili a livello internazionale e promuovere previsioni più accurate nell'obiettivo di migliorare le basi per la gestione ambientale;

SOTTOLINEANDO la necessità di maggiori sforzi (sia a livello nazionale che internazionale) al fine di migliorare l'entità e la qualità dei dati, degli indicatori, della contabilità e dei sistemi di diffusione delle informazioni in materia ambientale per la preparazione e l'attuazione di strategie orientate ai risultati e di politiche efficienti sull'ambiente, l'economia e lo sviluppo sostenibile, nonché allo scopo di facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale;

RILEVANDO la stretta cooperazione tra l'OCSE e altre organizzazioni internazionali sulle questioni ambientali;

CONSIDERANDO che lo sviluppo, l'utilizzo e la diffusione delle informazioni in materia ambientale costituiscono una responsabilità condivisa tra i livelli di governo nazionali e subnazionali; che questa responsabilità dovrebbe essere coordinata tra tutti i livelli di governo; e che la presente Raccomandazione è quindi pertinente per tutti i livelli di governo;

Su proposta del Comitato per le politiche ambientali:

I. CONVIENE che lo scopo della presente Raccomandazione è sostenere i Paesi membri e non membri che vi hanno aderito (di seguito gli "Aderenti") nei loro sforzi di miglioramento dell'informazione e della rendicontazione in materia ambientale lungo l'intera catena informativa e nel fornire al pubblico, ai decisori politici e alle autorità informazioni sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile oggettive, affidabili, pertinenti per l'elaborazione di politiche e accessibili.

A. I principi generali sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale

II. RACCOMANDA agli Aderenti di adottare un approccio globale all'informazione e alla rendicontazione in materia ambientale che tenga conto di tutte le fasi della catena dell'informazione. A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Rafforzare la cooperazione all'interno dell'OCSE con l'obiettivo di migliorare l'informazione e la rendicontazione in materia ambientale, nonché i relativi sistemi informativi e i quadri di valutazione.

2. Migliorare il sapere scientifico, l'informazione, le statistiche, la contabilità e gli indicatori sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile per contribuire alla valutazione:

- a) dello stato dell'ambiente;
- b) di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- c) di politiche, progetti, azioni e programmi che incidono o possono incidere sull'ambiente;
- d) delle politiche ambientali stesse.

3. Informare meglio il pubblico, i decisori politici e le autorità in merito alle condizioni e alle questioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e assicurare un'adeguata diffusione e un accesso tempestivo e facile alle informazioni in materia ambientale.

B. Dati e statistiche

III. RACCOMANDA agli Aderenti di migliorare la qualità e la pertinenza politica dei dati, delle statistiche e degli indicatori derivati sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile, nonché delle relative variabili economiche. A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Migliorare il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi alle pressioni, alle condizioni e alle risposte ambientali, incluse le informazioni esplicative sui cambiamenti ambientali e le informazioni economiche e finanziarie sull'ambiente e la gestione ambientale.

2. Incoraggiare tutti i livelli di governo pertinenti a raccogliere dati sull'ambiente in modo che possano monitorare i progressi delle politiche ambientali attuate.

3. Migliorare la qualità dei dati esistenti, incluse le statistiche ufficiali, e prestare particolare attenzione alla loro comparabilità, alla lunghezza e coerenza delle serie temporali e alla documentazione dei dati.
4. Sviluppare nuove statistiche per colmare le lacune informative riguardanti le pressioni, le condizioni e le risposte ambientali, anche attraverso l'utilizzo di fonti di dati nuove e alternative come i big data, la combinazione di fonti di dati esistenti e nuove come input per le statistiche ufficiali e tramite la combinazione di dati ambientali ed economici grazie al lavoro sulla contabilità ambientale.
5. Sviluppare metodi e tecniche di monitoraggio e raccolta dei dati innovativi e vantaggiosi sul piano economico.

C. Contabilità

IV. RACCOMANDA agli Aderenti **di sviluppare ulteriormente e di utilizzare la contabilità ambientale per misurare le performance ambientali e il progresso verso lo sviluppo sostenibile e per integrare il processo decisionale in materia ambientale ed economica.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Attuare il Sistema di contabilità economico-ambientale (SEEA).
2. Collegare le informazioni ambientali ed economiche lavorando sulle spese e le entrate in materia ambientale, le misure di sostegno e altri trasferimenti pubblici, i benefici delle politiche ambientali, i costi dei danni ambientali, i flussi di inquinanti e altri residui, i flussi e gli stock di risorse naturali, i flussi di materiale, i servizi ecosistemici, i beni e i servizi ambientali e gli aspetti macroeconomici delle politiche ambientali.

D. Indicatori

V. RACCOMANDA agli Aderenti **di sviluppare, mantenere e utilizzare una serie di indicatori pertinenti per l'elaborazione di politiche e affidabili per misurare le performance ambientali e il progresso verso lo sviluppo sostenibile e per integrare il processo decisionale in materia ambientale ed economica.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Stabilire indicatori di progresso relativi all'attuazione delle politiche sull'ambiente, l'efficienza delle risorse e lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e subnazionale, compresi indicatori che monitorino le potenziali pressioni ambientali associate alla domanda finale.
2. Stabilire e mantenere indicatori di progresso relativi alla qualità ambientale, al benessere e all'esposizione ai rischi ambientali, nonché gli aspetti distributivi della qualità ambientale e delle politiche relative all'ambiente.
3. Stabilire e mantenere indicatori che contribuiscano a integrare considerazioni ambientali nelle politiche settoriali.
4. Confrontare sistematicamente i risultati ottenuti con gli obiettivi perseguiti dalle politiche e, ove opportuno, con gli obblighi internazionali pertinenti.
5. Prestare particolare attenzione alla disponibilità, all'affidabilità e alla comparabilità internazionale degli indicatori riguardanti le questioni ambientali internazionali.
6. Collegare e integrare questi indicatori attraverso quadri di valutazione appropriati e contabilità economico-ambientale integrata.
7. Fare pieno uso degli indicatori nelle politiche e nelle valutazioni nazionali riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

E. Rendicontazione e valutazione

VI. RACCOMANDA agli Aderenti **di stabilire meccanismi di rendicontazione per informare il pubblico, i decisori politici e le autorità riguardo alle condizioni e alle questioni relative all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Comunicare informazioni in materia ambientale attraverso valutazioni e relazioni periodiche nazionali sullo stato dell'ambiente e i suoi cambiamenti nel tempo, indicatori chiave, previsioni ambientali e altri mezzi. Agendo in tal senso, ogni Aderente può determinare sotto quale forma tali informazioni e relazioni verranno preparate e diffuse.
2. Promuovere valutazioni efficaci e periodiche da parte delle autorità regionali o locali delle situazioni ambientali nella propria giurisdizione.
3. Incoraggiare i livelli di governo pertinenti a monitorare i progressi delle politiche ambientali attuate e a rendere pubbliche le relazioni sui risultati delle politiche pubbliche e delle azioni connesse.
4. Promuovere una rendicontazione efficace e periodica da parte delle imprese recante informazioni appropriate e tempestive sulle implicazioni ambientali delle loro attività, ad esempio sui livelli di emissioni inquinanti, sull'utilizzo delle risorse naturali, sulla produttività delle risorse e sui potenziali rischi derivati da attività e prodotti pericolosi, nonché informazioni sui progressi e sui risultati ambientali delle imprese.
5. Promuovere la diffusione di informazioni pertinenti per consentire al pubblico di valutare le conseguenze ambientali delle attività delle imprese e degli individui in modo da adottare misure preventive, ad esempio in caso di emergenza.

F. Accesso all'informazione

VII. RACCOMANDA agli Aderenti **di intraprendere tutte le azioni necessarie per aumentare la disponibilità nei confronti del pubblico di informazioni in materia ambientale detenute dalle autorità pubbliche e assicurare un'adeguata diffusione e un accesso tempestivo e agevole.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Determinare quali informazioni devono essere ampiamente diffuse e sotto quale forma.
2. Utilizzare metodi efficaci per la comunicazione di informazioni per consentire un accesso tempestivo, facile ed economico a grandi volumi di informazioni.
3. Fornire tutte le informazioni ambientali pertinenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, in risposta a qualsivoglia richiesta ragionevole, senza che la persona in questione debba dimostrare un interesse, senza spese eccessive e in tempi brevi, tenendo conto della protezione della privacy, della riservatezza industriale e commerciale, della sicurezza nazionale e di altre cause legittime come previsto dalla legislazione nazionale.
4. Fornire un accesso pubblico su richiesta a informazioni non confidenziali sulla non conformità, nonché sulle sanzioni applicate per violazione delle leggi ambientali.
5. Sostenere gli sforzi educativi che permettono al pubblico di fare uso delle informazioni disponibili in materia ambientale.

G. Accordi istituzionali e governance

VIII. RACCOMANDA agli Aderenti **di rafforzare i quadri giuridici e istituzionali, nonché gli accordi finanziari, per l'informazione e la rendicontazione in materia ambientale.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Promuovere la cooperazione in materia di dati e rendicontazione ambientali tra le diverse amministrazioni, incluse le istituzioni del sistema statistico nazionale, e tra i diversi livelli di governo, nonché con le organizzazioni non governative pertinenti.
2. Mettere in atto un quadro giuridico e istituzionale chiaro per i dati e le statistiche ufficiali sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
3. Mettere in atto quadri di governance dei dati coerenti e adottare un approccio strategico esteso a tutta l'amministrazione per garantire che l'accesso ai dati e gli accordi di condivisione vadano incontro agli obiettivi delle politiche ambientali in maniera efficace ed efficiente.
4. Garantire l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili per la produzione e la diffusione dei dati e delle statistiche ufficiali sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
5. Condividere l'esperienza riguardante l'informazione e la rendicontazione in materia ambientale con tutti i ministeri e i dipartimenti governativi pertinenti, con organizzazioni di ricerca e altri enti non governativi e con attori del settore privato.

H. Cooperazione internazionale

IX. RACCOMANDA agli Aderenti **di instaurare una cooperazione attiva a livello internazionale sull'informazione e la rendicontazione in materia ambientale.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Rafforzare la cooperazione tra gli Aderenti sugli indicatori ambientali e i sistemi di informazione, ivi compreso sulla condivisione di metodologie e sul miglioramento della comparabilità dei dati e dei sistemi di raccolta degli stessi.
2. Cooperare con i non-Aderenti per rafforzare la loro capacità in materia di informazione e rendicontazione ambientale, compresi il monitoraggio, le statistiche, gli indicatori, la contabilità e la comunicazione.

X. RACCOMANDA agli Aderenti **di fornire all'OCSE informazioni in materia ambientale per sostenere il suo lavoro in questo settore.** A tale fine, gli Aderenti dovrebbero:

1. Fornire informazioni e rendicontazioni periodiche in materia ambientale, tramite relazioni, statistiche, contabilità e indicatori nazionali in modo da contribuire al mantenimento di un nucleo di informazioni comparabili e affidabili sull'ambiente a livello internazionale, compresi nuclei di indicatori sulle performance ambientali, la crescita verde e lo sviluppo sostenibile, l'integrazione delle politiche, il benessere e gli effetti della domanda finale sull'ambiente.
2. Fornire informazioni e rendicontazioni periodiche sulle attività nazionali e sulle buone pratiche relative alle informazioni e alla rendicontazione in materia ambientale in modo da contribuire alla condivisione di esperienze e permettere il monitoraggio del progresso.

XI. INVITA il Segretario generale a divulgare la presente Raccomandazione.

XII. INVITA gli Aderenti a divulgare la presente raccomandazione a tutti i livelli di governo.

XIII. INVITA i non Aderenti a tenere conto della presente Raccomandazione e ad aderirvi.

XIV. INCORAGGIA le parti interessate, in particolare quelle del settore privato, a diffondere e seguire la Raccomandazione nel loro approccio all'informazione e alla rendicontazione in materia ambientale.

XV. INCARICA il Comitato per le politiche ambientali, attraverso il Gruppo di lavoro sull'informazione ambientale, di:

- a) Fungere da forum per lo scambio di informazioni, buone pratiche ed esperienze innovative rispetto all'attuazione della presente Raccomandazione.
- b) Sostenere e facilitare gli sforzi degli Aderenti nell'attuazione della presente Raccomandazione, in cooperazione con altre organizzazioni internazionali e parti interessate pertinenti, anche attraverso lo sviluppo di uno strumentario per l'attuazione e l'utilizzo di revisioni dell'OCSE sulle performance ambientali.
- c) Accordarsi su un piano d'azione per proseguire e rafforzare il proprio operato sui dati, gli indicatori, la contabilità e l'informazione nell'ambito di pertinenza della presente Raccomandazione e conservare un nucleo di informazioni ambientali, tra cui dati e indicatori, comparabili a beneficio degli Aderenti.
- d) Riferire al Consiglio circa l'attuazione, la diffusione e la costante rilevanza della presente Raccomandazione entro cinque anni dalla sua adozione e successivamente almeno ogni dieci anni.

L'OCSE

L'OCSE è un forum unico nel suo genere in cui i governi collaborano per rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali poste dalla globalizzazione. L'OCSE è inoltre in prima linea nelle iniziative volte a comprendere i nuovi sviluppi del mondo attuale e le preoccupazioni che ne derivano e nel sostenere i governi ad affrontare tematiche quali il governo societario, l'economia dell'informazione e le sfide poste dall'invecchiamento demografico. L'Organizzazione offre ai governi un quadro di riferimento in cui possono raffrontare le loro esperienze in materia di politiche governative, individuare risposte a problemi comuni, identificare le buone pratiche e lavorare per il coordinamento delle politiche nazionali e internazionali.

I Paesi membri dell'OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. L'Unione europea partecipa ai lavori dell'OCSE.

Strumenti giuridici dell'OCSE

Dall'istituzione dell'OCSE, avvenuta nel 1961, nel suo ambito sono stati sviluppati circa 460 strumenti giuridici sostanziali. Tra questi figurano gli atti dell'OCSE (ossia le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'OCSE in conformità della Convenzione dell'OCSE) e altri strumenti giuridici elaborati nell'ambito dell'Organizzazione (quali le dichiarazioni e gli accordi internazionali).

Tutti gli strumenti giuridici sostanziali dell'OCSE, in vigore o abrogati, sono reperibili nel Compendio online degli strumenti giuridici dell'OCSE. Si suddividono in cinque categorie:

- **Decisioni**, adottate dal Consiglio e giuridicamente vincolanti per tutti i Paesi membri, ad eccezione di quelli che si sono astenuti dall'adozione. Esse stabiliscono diritti e obblighi specifici e possono contenere meccanismi di monitoraggio.
- **Raccomandazioni**, adottate dal Consiglio e non giuridicamente vincolanti. Esse rappresentano un impegno politico nei confronti dei principi che contengono e implicano l'aspettativa che gli Aderenti si adoperino per attuarli.
- **Documenti finali sostanziali**, adottati dai singoli Aderenti elencati piuttosto che da un organismo dell'OCSE, quali risultanze di un incontro ministeriale o di alto livello tenutosi nel quadro dell'Organizzazione. Di solito fissano principi generali o obiettivi a lungo termine e hanno un carattere solenne.
- **Accordi internazionali**, negoziati e conclusi nell'ambito dell'Organizzazione. Sono giuridicamente vincolanti per le parti.
- **Accordi, protocolli di intesa e altri**: nel corso del tempo, in seno all'OCSE, sono stati sviluppati diversi altri tipi di strumenti giuridici sostanziali, quali l'Accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, l'Intesa internazionale sui principi del trasporto marittimo e le Raccomandazioni del comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC).